

# LA TORMENTATA ESISTENZA DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE DELLA PARTE PUBBLICA. SPUNTI DI RIFLESSIONE A VALLE DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE PENALI N. 21716/2023

ALESSANDRA SCALAS

## ABSTRACT

*The United Sections of the Supreme Court have been urged to comment on the operational constraints of art. 593 bis, c. 2, c.p.p., introduced by d. lgs. 11/2018 with the declared intention of streamlining the distribution of powers of the Public Prosecutor and the Attorney General. The issue draws attention to the ongoing legislative and constitutional debate on the prosecutor's appellate power, most recently reshaped by the Cartabia Reform.*

SOMMARIO: 1. Coordinate sul gravame della parte pubblica. – 2. Il conflitto giurisprudenziale. – 3. La soluzione delle Sezioni Unite. – 4. Conclusioni.

1. Dopo anni di instancabili dibattiti – e di interventi legislativi e costituzionali – la disciplina del potere impugnatorio della pubblica accusa non è (ancora) posta al riparo da critiche.

L'avvento della Riforma Cartabia ha lasciato presagire un brusco cambio di rotta, con l'ipotesi dell'esclusione *in toto* della facoltà della parte pubblica di proporre appello.

Seppur non codificata, l'*intentio legislativa* – evincibile nella Proposta<sup>1</sup> della Commissione

---

<sup>1</sup> All'interno della Relazione finale della Commissione Lattanzi, che «a seguito di un articolato dibattito – che ha visto talora manifestarsi posizioni diverse in seno al collegio – [...] si possa perseguire la strada di una netta differenziazione per i rimedi ordinari: anche alla luce delle fonti internazionali (l'art. 14 par. 5 P.i.d.c.p. e l'art. 2 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., che prevedono «il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza», «solo a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato»), si propone di ridefinire l'appello quale strumento di controllo nel merito della sentenza di primo grado a favore dell'imputato: costituisce un mezzo generale di esercizio del diritto di difesa, la tutela del quale sarebbe incompleta laddove, a fronte di un ampio coinvolgimento nella formazione delle prove e del convincimento del giudice, non si consentisse all'imputato di sollecitare un controllo sui punti della decisione relativi alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle risultanze del dibattimento. Diversa la posizione del pubblico ministero: come si è appena ricordato, a più riprese la Corte costituzionale ha stabilito che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere [...] configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost.» (sentenze n. 34 del 2020, n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002) [...]. Ebbene, l'orientamento prevalente in Commissione propende nel senso di ritenere che lo strumento a disposizione del pubblico ministero per attivare un controllo di legalità (sulla corretta applicazione della norma sostanziale), di legittimità (su eventuali *errores in procedendo*) e di razionalità del giudizio di fatto (sulla corretta applicazione delle regole della logica) della decisione sia il ricorso per Cassazione [...]. Per converso, l'indisponibilità per il pubblico ministero di un rimedio finalizzato a ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di appello discende: da un canto, con riguardo alle sentenze di proscioglimento, dallo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che promana dall'art. 27, comma 2, Cost. e rende

Lattanzi – intercetta uno scenario mutevole, che non ha raggiunto piena stabilità<sup>2</sup>.

La materia delle impugnazioni penali ha radici profonde che affondano nel sostrato sovranazionale.

L'art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede che «ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge»; così pure l'art. 2, Prot. 7, della CEDU che stabilisce che «ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge»<sup>3</sup>.

Sul piano domestico, la riflessione concerne, sotto il profilo della parità delle parti<sup>4</sup>, l'articolo 111 Cost., che contribuisce a riempire di significato la garanzia del *giusto processo*, enunciata proprio nello stesso, nonché nell'art. 6 CEDU.

Prima di addentrarsi nel cuore dello scritto, può risultare utile ripercorrere brevemente i passaggi che hanno condotto alla configurazione odierna.

Con la legge n. 46 del 2006 – nota come Legge Pecorella – veniva escluso il potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento<sup>5</sup>, salvo che non fossero dedotte nuove prove decisive ai fini della valutazione finale del giudice<sup>6</sup>; ciò «si riverberò sull'architettura della cognizione penale,

---

inconcepibile sul piano logico il raggiungimento della certezza processuale dopo un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria; d'altro canto, per la sentenza di condanna, dalla natura che l'appello si vede riconosciuta nelle fonti internazionali e nel quadro costituzionale, che ne sanciscono, come ricordato, la funzione di tutela del diritto difesa dell'imputato (vedi Corte cost. 34/2020, §3.2)». Consultabile al link [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1622121336\\_relazione-finale-commissione-lattanzi-riforma-processo-penale-sistema-sanzionatorio-prescrizione.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1622121336_relazione-finale-commissione-lattanzi-riforma-processo-penale-sistema-sanzionatorio-prescrizione.pdf), 36- 37.

<sup>2</sup> In questi termini, per un'ampia panoramica della questione, si veda S. CIAMPI, *Metamorfosi dell'appello: considerazioni sull'abolizione del gravame del pubblico ministero*, in *Arch. Pen.*, 2022, 1, 1-2. In argomento, v. anche A. DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *Arch. Pen.*, 2021, 2, 14 ss.; J. DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *Arch. Pen.*, 2022, 2, 26 ss.

<sup>3</sup> Così O. MAZZA, *L'appello necessario*, in *Diritto di difesa*, 2020, 1. Analogamente v. S. ROMANO, *Secondo grado di merito e presunzione di innocenza*, in *Diritto di difesa*, 2020, 3 ss.

<sup>4</sup> Peraltro, «la disposizione costituzionale collega espressamente il principio di parità delle parti a quello del contraddittorio. Quest'ultimo, in effetti, presuppone che gli antagonisti siano in posizione di uguaglianza», così E. LUPO, *Le garanzie di contesto: la parità tra le parti*, in *Leg. pen.*, 2020, 20. Più in generale sul principio di parità delle parti si v. M. CHIAVARIO, *Le garanzie fondamentali*, in *Processo e garanzie della persona*, Milano, 1984; Corte costituzionale, Servizio Studi, *Principi costituzionali in materia penale (Diritto processuale penale)*, Madrid, 13 - 15 ottobre 2011, 48 ss. Il testo è consultabile al link [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/RI\\_Madrid2011\\_B.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Madrid2011_B.pdf).

<sup>5</sup> Si è osservato che l'intervento era da considerarsi «apprezzabile dal punto di vista delle garanzie e della tutela dell'imputato prosciolti in primo grado che, dati gli ampi poteri attribuiti al pubblico ministero, non poteva – e non può tuttora – che incontrare insormontabili difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello promosso dall'accusa», così A. GAITO, *L'appello*, in *Procedura Penale*, a cura di AA.VV., Torino, 2023, 963. Tuttavia, secondo S. CIAMPI, *op. cit.*, 5, «preso atto che la riforma in discorso non revocava in discussione la sua astratta legittimazione all'appello, coerenza avrebbe voluto che il pubblico ministero potesse, anzitutto, appellare le sentenze liberatorie, le quali incarnano, normalmente, il rigetto delle richieste della pubblica accusa; al contrario, la legge Pecorella rendeva eccezionale quel genere d'iniziativa, lasciando, al contempo, ampie chance reattive sul versante del gravame avverso le condanne».

<sup>6</sup> In argomento A. GAITO, *op. cit.*, 962 ss.; cfr. anche M. BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO-GREVI-BARGIS, 2020, 795 ss.

modificandone la struttura complessiva»<sup>7</sup>.

Il sistema si rivelò da subito contraddittorio con riferimento all'organo della pubblica accusa che conservava la facoltà di dolersi delle sentenze di condanna (ipotesi statisticamente meno frequenti) perdendo, invece, la legittimazione ad impugnare sentenze liberatorie<sup>8</sup>.

L'assetto raggiunto non era destinato a perdurare così a lungo. Invero, con tre significativi interventi (Corte cost., n. 26 del 2007<sup>9</sup>; Corte cost., n. 320 del 2007<sup>10</sup>; Corte cost., n. 85 del 2008<sup>11</sup>), la Consulta privò di significato la riforma in parola riscrivendo i confini operativi dell'appellabilità<sup>12</sup>.

Proseguendo nell'analisi, dall'angolo prospettico della pubblica accusa<sup>13</sup>, irrompe sulla scena il d. lgs. n. 11 del 2018 che interviene sul testo dell'art. 593 c.p.p.<sup>14</sup> per recepire le pronunce

---

<sup>7</sup> Così S. CIAMPI, *op. cit.*, 4.

<sup>8</sup> S. CIAMPI, *op. ult. cit.*, 6.

<sup>9</sup> Con tale sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile».

<sup>10</sup> Con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile».

<sup>11</sup> Con tale sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile».

<sup>12</sup> In argomento, v. M. BARGIS, *op. cit.*, 797 ss.

<sup>13</sup> Per la ricostruzione della conformazione del potere dell'imputato di appellare a seguito degli interventi costituzionali e normativi si veda A. GAITO, *op. cit.*, 962 ss.

<sup>14</sup> Il decreto *de quo* modifica la disciplina prevista dalla legge 46/2006 prevedendo ai primi due commi che «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso». Sul terzo comma dell'art. 593, altresì modificato, è intervenuta, da ultimo, la Riforma Cartabia prevedendo che «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

A riprova della tormentata esistenza dell'appello del pubblico ministero si consideri che a seguito dell'intervento del d. lgs. 11 del 2018 si è pronunciata la Corte cost. che, con sentenza n. 34 del 2020, ha fatto salva la riforma dichiarando «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, recante «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i),

costituzionali e colmare «le aporie sistemiche»<sup>15</sup>.

Per quel che qui interessa, può osservarsi che, nel perseguimento di un'esigenza deflattiva e decongestionante dei carichi giudiziari<sup>16</sup>, il legislatore interviene sul perimetro d'appellabilità della pubblica accusa, considerato maggiormente modulabile<sup>17</sup> e – come si vedrà – *a tratti* sacrificabile rispetto al potere impugnatorio riconosciuto all'imputato; invero, quest'ultimo rappresenta compiuta espressione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost.<sup>18</sup>

A tale *ratio* risponde altresì l'introduzione dell'art. 593 *bis* c.p.p.<sup>19</sup>, rubricato “appello del pubblico ministero”, su cui, da ultimo, sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di cassazione al fine di offrire la corretta interpretazione del testo normativo.

2. La laconicità del disposto di cui all'art. 593 *bis*, co. 2, c.p.p., secondo cui «Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento», ha condotto gli interpreti ad interrogarsi circa la sfera d'operatività del potere impugnatorio del procuratore generale.

La limitazione è attuativa della delega al governo e risponde all'esigenza «di razionalizzare l'esercizio di tale potere»<sup>20</sup>. Ciò si spiega alla luce del fatto che normalmente il procuratore generale non è partecipe della fase delle indagini preliminari e, in special modo, della fase dibattimentale di primo grado; sicché il legislatore ha voluto circoscrivere il suo intervento alle ipotesi di avocazione a cui si aggiungono i casi di acquiescenza<sup>21</sup>.

Correlativamente all'introduzione dell'art. 593 *bis* c.p.p., il legislatore ha coniato l'art. 166 *bis* disp. att. c.p.p. che prevede che «al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni

---

l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe». Per un approfondimento della questione v. G. SANTALUCIA, *Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando*, in *Sist. Pen.*, 2020; L. TAVASSI, *I limiti costituzionali all'appello del pubblico ministero*, in *Arch. Pen.*, 2020, 3; N. ROMBI, *La Corte costituzionale e i nuovi limiti ai poteri d'appello del pubblico ministero*, *Proc. pen. e giust.*, 2020.

<sup>15</sup> M. BARGIS, *op. ult. cit.*, 800.

<sup>16</sup> «In linea con la c.d. riforma Orlando – diretta alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie», così, E.S. LABINI, *La riforma Orlando e la specificità dei motivi di appello: prime riflessioni*, in *Giur. Pen.*, 2018, 2, 1.

<sup>17</sup> Secondo Corte cost., n. 280 del 1995, va precisato «che tutto il sistema delle impugnazioni penali, ed in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto il codice vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale». Nello stesso senso si pronuncia Corte cost., n. 26 del 2007, che afferma che «il potere di impugnazione della parte pubblica trova, infatti, copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti – “flessibile” in rapporto alle *rationes* prima evidenziate – non potendo essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998) [...]».

<sup>18</sup> Il Giudice delle Leggi (Corte cost. 26/2007) ha ribadito che «il potere di impugnazione dell'imputato viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso (sentenza n. 98 del 1994)». In dottrina si veda S. ROMANO, *op. cit.*, 3 ss.; v. anche S. CIAMPI, *op. cit.*, 5;

<sup>19</sup> La norma è stata introdotta dal d. lgs. 11 del 2018.

<sup>20</sup> M. BARGIS, *op. ult. cit.*, 802.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto»<sup>22</sup>.

Dunque, alla condizione dell'acquiescenza richiesta dall'art. 593 *bis* c.p.p. si ricollega la scelta legislativa di rimettere alla discrezionalità dei singoli uffici il "promovimento di intese o altre forme di coordinamento", senza la previsione di alcuna sanzione.

In dottrina si è affermato che «le limitazioni al potere di impugnazione del procuratore generale valgono non solo in ordine all'appello ma anche con riguardo al ricorso immediato per cassazione, proponibile soltanto da chi è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado»<sup>23</sup>.

In tal senso, solo ove il procuratore della Repubblica non appelli o non ricorra *per saltum*, il potere d'impugnazione si riassorbe per il procuratore generale, diversamente gli è precluso l'esperimento di entrambi i mezzi d'impugnazione<sup>24</sup>.

Tali coordinate, tuttavia, non sono risultate sufficienti a sgombrare il campo da equivoci interpretativi sul testo dispositivo, tanto da alimentare il conflitto giurisprudenziale che ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Il caso pratico ha riguardato il ricorso proposto a norma dell'art. 569 c.p.p. dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in cui si deduceva come unico motivo la violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità per remissione di querela in relazione al reato di cui all'art. 12 *sexies* l. 898/1970 – ora confluito nell'art. 570 *bis* c.p. – evidenziando che, per giurisprudenza costante, è procedibile d'ufficio<sup>25</sup>.

La questione processuale origina dalla necessità di fornire la giusta qualificazione al mezzo di impugnazione proposto dalla Pubblica Accusa avverso una sentenza di primo grado *appellabile*, cioè con chiari riflessi sulla disciplina del ricorso *per saltum ex art. 569 c.p.p.*

La genericità del testo dell'art. 593 *bis* c.p.p. si saggia con riferimento all'assenza di riferimenti alle «modalità con cui è esercitabile in concreto il potere di appello da parte del procuratore generale». Vanno perciò tenute in disparte le ipotesi «di avocazione, che non rilevano nel caso di specie, e che neppure in realtà pongono problemi di coordinamento, poiché nei casi di avocazione [...] le funzioni del pubblico ministero [...] sono esercitate dai soli magistrati in servizio della procura generale presso la corte d'appello»<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Si è detto che «la norma di attuazione mira ad attivare per tempo la possibilità di far esercitare al P.G. il potere di impugnazione che diversamente rimarrebbe precluso; ciò è in alcuni casi avvenuto attraverso l'istituzione e la redazione di protocolli di intesa tra la Procura Generale e la Procura della Repubblica», V. PILLITTERI, *La decisione di rinvio della Corte di cassazione a seguito di ricorso da parte del procuratore generale nella prospettiva di efficacia dell'art. 593 bis, comma 2, c.p.p. (inappellabilità da parte del procuratore generale) tra ipotesi di inammissibilità dell'appello e valutazione di applicabilità dell'art. 569, comma 4, c.p.p.*, in *Diritto di difesa*, 2021, 4, 903.

<sup>23</sup> M. BARGIS, *op. cit.*, 803.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Cass. pen., Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

Il problema sorge con riferimento all'istituto dell'*acquiescenza*<sup>27</sup>, allo stato privo di una chiara regolamentazione.

A proposito dell'*acquiescenza*, in ambito processualcivilistico si è detto che «l'art. 329 c.p.c. stabilisce che l'*acquiescenza* risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge esclude la proponibilità di queste ultime. L'art. 157 dispone che la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente. *Appare da queste disposizioni che nel termine di acquiescenza è implicita l'idea di una accettazione o di una rinuncia, fatti di carattere dichiarativo, individuati in base a un criterio attinente al significato, o al valore del comportamento indice di un certo stato d'animo*»<sup>28</sup>.

In ambito processualpenalistico<sup>29</sup> manca una norma di riferimento che ne inquadri compiutamente la disciplina, pur essendone riconosciuto il funzionamento all'interno del processo<sup>30</sup>; invero, ove difettano regole precise germoglia la discrezionalità e le interpretazioni diversificate, a tratti persino creative.

Nel testo dell'ordinanza di rimessione<sup>31</sup> si legge che l'introduzione dell'art. 593 *bis* c.p.p., ad opera della 'Riforma delle Impugnazioni', ha il precipuo scopo di evitare possibili sovrapposizioni di gravami del procuratore della Repubblica e del procuratore generale. L'articolo 570 c.p.p., che disciplina l'impugnazione del pubblico ministero, attribuiva *in precedenza* il potere di impugnazione, senza limitazioni, ad entrambi gli organi nell'esercizio delle rispettive facoltà. Il legislatore è intervenuto condizionando l'impugnazione del procuratore generale al caso di inerzia del pubblico ministero di primo grado<sup>32</sup>, lasciando inalterata la legittimazione ad impugnare sia del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, sia del procuratore della Repubblica.

---

<sup>27</sup> In letteratura si veda E. MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942; G. LEONE, *Sull'acquiescenza alle sentenze penali*, in *Riv. penit.*, 1937, 773; ID. *Visto regolamentare del p.m. ed acquiescenza all'impugnazione*, in *Foro pen*, 1947, 644; G. MASTRANDREA, *L'impugnazione del p.m.*, in *Riv. penit.*, 1935, 991; C. U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali*, Padova, 1951, 254 ss.; G. SABATINI, *Acquiescenza e visto regolamentare del p.m.*, in *Giust. pen.*, 1950, III, 155; ID. *Trattato dei procedimenti incidentali*, Torino, 1953; G. BRICHETTI, *Le rinunzie nel diritto processuale penale*, Milano, 1922; C. MASSA, *L'acquiescenza nel processo penale*, Napoli, 1954.

<sup>28</sup> Così, A. BERGOMI, E. MINOLI, voce *Acquiescenza (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, Vol. I, 1958, 496.

<sup>29</sup> Si è detto a tal proposito che «l'*acquiescenza* è una manifestazione di volontà, espressa o tacita, con cui una parte del processo accetta una decisione del giudice o un atto processuale annullabile, suscettibili di impugnazione o di reclamo, con la conseguenza di far venir meno la possibilità di valersi dei mezzi giuridici concessi per eliminare il pregiudizio nascente dal provvedimento o per invalidare l'atto processuale», C. MASSA, voce *Acquiescenza (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, Vol. I, 1958, 502.

<sup>30</sup> Si prenda in considerazione la disposizione di cui all'art. 183 c.p.p. concernente le sanatorie generali delle nullità che, ispirata al principio della conservazione degli effetti precari, richiama la figura dell'*acquiescenza* alla lettera a) ove è previsto che «salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto [...]». Orbene, vanno ricondotte a suddetta ipotesi non solo l'ipotesi di rinuncia espressa della parte che ha interesse ad eccepire la nullità, ma anche l'accettazione (espressa o tacita) degli effetti. In questi termini G. P. VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, in CONSO-GREVI-Bargis (a cura di), 2020, 255.

<sup>31</sup> Cass. Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

<sup>32</sup> L'art. 570 c.p.p., co. 1 prevede infatti che «il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'*acquiescenza* del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento». V. PILLITTERI, *op. cit.*, 901-902, precisa che «ad una prima interpretazione del testo, il

È mancato poi un intervento sui casi di avocazione, mentre si è previsto un generico riferimento all'ipotesi di acquiescenza, «senza chiarirne le modalità, le forme, l'oggetto, gli effetti» e «lasciando immutata anche la disciplina generale dei mezzi di impugnazione ed in particolare l'art. 591 c.p.p., che regola i casi di inammissibilità<sup>33</sup> dell'impugnazione, e l'art. 589 c.p.p. in tema di rinuncia<sup>34</sup> all'impugnazione»<sup>35</sup>.

La Sesta Sezione osserva come, al fine di non appesantire la procedura in vigore, si sia scelta la strada delle intese non vincolanti da adottare tra i singoli organi. E, tuttavia, in mancanza di un intervento sia sulla acquiescenza che sulla rinuncia, si è aggravata la verifica del giudice sulla legittimazione ad impugnare dell'appellante, poiché non è precisata la valenza degli eventuali protocolli adottati, né le conseguenze derivanti da un'inosservanza degli stessi<sup>36</sup>.

Di tali premesse si nutre il dibattito giurisprudenziale.

Nella motivazione dell'ordinanza la Corte sottolinea che la perimetrazione dei confini impugnatori ha risvolti eminentemente pratici: il vago riferimento all'acquiescenza è strettamente collegato alla mancata differenziazione del termine impugnatorio dei diversi organi del pubblico ministero.

In buona sostanza, il termine può mutare in conseguenza di un diverso *dies a quo* riconducibile ad eventi fortuiti, che possono posticipare la decorrenza iniziale per il procuratore generale; tuttavia, potrebbe anche capitare che la decorrenza risulti anticipata.

È evidente che, se si collega l'acquiescenza alla scadenza del termine di impugnazione previsto per il procuratore della Repubblica, la legittimazione può valere solo nell'ipotesi, meramente casuale, in cui il termine iniziale per impugnare del procuratore generale sia posticipato.

---

Procuratore Generale potrà appellare, in via residuale, solo nelle ipotesi di avocazione delle indagini ed in quella in cui il P.M. presso il Tribunale abbia prestato acquiescenza alla decisione. In tutti gli altri casi, di conseguenza, è inibito l'esercizio del potere del Procuratore Generale di proporre appello avverso la sentenza di primo grado (eventualmente potrebbe proporre ricorso per Cassazione)».

<sup>33</sup> Con riferimento ai rapporti tra inammissibilità e acquiescenza, C. MASSA, *op. cit.* 506, precisa che «posto che l'inammissibilità è la pronuncia del giudice con la quale si dichiara che non si può provvedere sulla domanda a causa del difetto delle sue condizioni di ammissibilità, l'acquiescenza, in quanto accettazione dell'atto o del provvedimento, può portare, come la decadenza o la preclusione, ad una pronuncia di inammissibilità, sempre che conduca ad una decisione del giudice. Infatti, con l'accettazione del provvedimento e dell'atto nullo, la parte genera il consolidamento del processo o di una determinata situazione processuale, facendo così venire meno il presupposto essenziale per la decisione del giudice dell'impugnazione».

<sup>34</sup> Si è osservato che «l'acquiescenza va distinta da altri istituti processuali come la rinuncia, la decadenza, la preclusione e la inammissibilità. [...] La rinuncia, intesa come dismissione di un diritto di un potere o di una facoltà processuale, al pari dell'acquiescenza, è un modo di realizzazione della condizione a cui sono sottoposti gli atti processuali e i provvedimenti reclamabili o impugnabili. È da osservarsi che la rinuncia è costituita sempre da una manifestazione di volontà, la quale è contrassegnata dalla sua direzione che non è negativa (non valersi di un diritto), bensì positiva (dismissione di un diritto). I due istituti si differenziano per due aspetti: soggettivo ed oggettivo. Per il primo aspetto la rinuncia è diretta a dismettere un diritto, una facoltà o un potere di cui il soggetto processuale sia titolare; l'acquiescenza, al contrario, è diretta ad accettare un atto processuale reclamabile od un provvedimento impugnabile. [...] Per il profilo oggettivo la rinuncia incide sul diritto, sulla facoltà o sul potere dismesso (e l'atto compiuto o da compiere, a cui questi si riferiscono, resta fuori dall'oggetto immediato della rinuncia); l'acquiescenza, in quanto accettazione di un atto o di un provvedimento, incide su questi (od anche sui loro effetti, il che è lo stesso)», così C. MASSA, *op. cit.*, 505.

<sup>35</sup> Cass. Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

Fattore rilevante è dunque il tempo: qualora il potere venisse esercitato in tempistiche ridotte risulterebbe frustrata la facoltà del procuratore generale di preparare un congruo atto d'appello.

La Corte suggerisce, quindi, l'ipotesi di riconoscimento di un'acquiescenza espressa – seppur non prevista dal codice di rito – da manifestare ad opera del procuratore della Repubblica in pendenza del termine per impugnare.

Inoltre, un altro profilo di rilevante interesse, su cui s'interroga la Sesta Sezione, concerne l'ipotesi che l'acquiescenza riguardi o meno anche l'inerzia del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

Se, da un lato, una interpretazione letterale condurrebbe a ritenere che l'acquiescenza non possa essere riferita anche a quest'ultimo proprio in forza del disposto di cui al comma 2 dell'art. 570 c.p.p.; dall'altro, si opina che ammettendo tale eventualità si rischierebbe di pregiudicare l'intento deflattivo della riforma in quanto potrebbe presentarsi l'evenienza di separati atti d'appello da parte del procuratore generale e del pubblico ministero di primo grado<sup>37</sup>.

Va precisato che, sebbene nel caso di specie si controverta dell'istituto del ricorso *per saltum*, questo attiene comunque al potere impugnatorio del procuratore generale e, perciò, nell'ordinanza di remissione costituisce il punto di partenza per una ricostruzione più ampia; ciò si è tradotto nella necessità per le Sezioni Unite di pronunciarsi su più questioni strettamente collegate tra loro.

Volendo semplificare, i dubbi ermeneutici attengono a due passaggi fondamentali enunciati nell'ordinanza di remissione: a) la previsione di cui all'art. 569 c.p.p. che attribuisce il potere proporre ricorso immediato solo a coloro che sono legittimati ad appellare la sentenza di primo grado, sicché se manca il potere di appellare non può essere riconosciuto quello di proporre ricorso *per saltum*; b) l'ammissibilità, a norma dell'art. 608 c.p.p., di un ricorso per cassazione proposto anche contro le sentenze appellabili emesse da un giudice di primo grado e senza limiti per il procuratore generale non legittimato a proporre appello a norma dell'art. 593, co. 2 *bis*, c.p.p.

Ne deriva un quadro articolato, ove la risposta in un senso o nell'altro condiziona fortemente la nozione di appellabilità e il concreto esercizio del potere d'impugnazione riconosciuto in capo al procuratore generale. Se, da un lato, si paventa «l'introduzione di una nozione nuova di inappellabilità “soggettiva” non considerata dall'art. 608 c.p.p. che fa, invece, riferimento alle sentenze di primo grado inappellabili per oggettive connotazioni e prerogative procedurali riconosciute alle parti del processo, pubblico ministero, difesa e parte civile, a prescindere dal riferimento ai soggetti che le rappresentano [...]»; dall'altro, sarebbe inconcepibile una totale «sterilizzazione dei poteri di impugnazione del procuratore generale»<sup>38</sup> sia per il ricorso *per saltum* che per il ricorso ordinario.

A seconda dell'interpretazione prescelta cambia la soluzione processuale, con riflessi sull'individuazione del giudice del rinvio<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Cass. Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Alle Sezioni Unite viene rimessa la seguente questione di diritto: «se il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello avverso una sentenza appellabile possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. anche quando risultino carenti le condizioni da cui dipende la legittimazione a proporre appello da parte dello stesso procuratore generale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rinvio



3. Il Supremo Consesso, prima di offrire la soluzione al caso *de quo*, ripercorre gli orientamenti che si sono avvicinati e che hanno alimentato il contrasto giurisprudenziale.

In particolare, con riguardo ai *presupposti* che legittimano il procuratore generale ad appellare la sentenza ai sensi dell'art. 593 *bis*, comma 2, c.p.p. si sono contesi il campo due indirizzi diversi.

Il primo<sup>40</sup> opina che dalla lettura dell'art. 593 *bis*, comma 2, c.p.p. si evince che l'acquiescenza va considerata presupposto indispensabile per legittimare l'impugnazione del procuratore generale; ne deriva che la sua assenza determina le conseguenze previste dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.<sup>41</sup>.

Parte della giurisprudenza ha sostenuto che per assicurare «la razionalità del sistema impugnatorio, nel quale ad entrambe le parti spetta il diritto ad impugnare con gli stessi termini, ma ad una delle due tale potere è riconosciuto solo in via sussidiaria, [...] è previsto che, ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto (art. 166-bis disp. att. cpp)».

Si è inoltre precisato che l'acquiescenza evocata dall'art. 593 *bis* c.p.p. dev'essere espressa, sicché in assenza di manifestazione il procuratore può impugnare solo allo spirare del termine previsto per proporre impugnazione; di conseguenza, un appello proposto in pendenza dei termini per impugnare relativi al procuratore della Repubblica è inammissibile<sup>42</sup>.

---

*della sentenza, in caso di annullamento, al giudice competente per l'appello, oppure si debba ritenere che in tale caso si tratti di ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rinvio al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata».* Viene inoltre rimesso il quesito, preconditione del primo, del «*se l'appello del procuratore generale della corte di appello in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica sia da ritenersi inammissibile, perché proposto prima della maturata acquiescenza conseguente al mancato appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale, o se tale inammissibilità si concretizzi solo ove risulti che alla scadenza del relativo termine, il procuratore della Repubblica non abbia proposto appello*». Così Cass. pen., Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

<sup>40</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>41</sup> Si orienta in tal senso Cass. Pen., Sez. V., 16/06/2021, n. 34831, che ha precisato che «l'acquiescenza rappresenta, pertanto, un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione, la cui assenza genera le conseguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. In altri termini, l'acquiescenza rappresenta, nell'attuale codice di rito, fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare, e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione. E ciò perché il processo di impugnazione è pendente a partire dal momento in cui l'impugnazione è proposta ed è a quella data che vanno verificati i requisiti di ammissibilità della stessa». In senso conforme Cass. Pen., Sez. V, 7 dicembre 2021, n. 4269; Cass. Pen., Sez. V, 08 ottobre 2020, n. 30906.

<sup>42</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 22/05/2023, n. 21716; Cass. Pen., Sez. V., 16/06/2021, n. 34831, sottolinea che «in altri termini, non è la proposizione dell'appello da parte della Procura della Repubblica che rende a posteriori inammissibile l'appello del Procuratore generale, ma è la dimostrata acquiescenza, secondo la chiara lettera dell'art. 593-bis cod. proc. pen. a fondare la legittimazione - altrimenti insussistente - del Procuratore generale». In senso conforme Cass. Pen., Sez. V, 7 dicembre 2021, n. 4269.

In senso contrario<sup>43</sup> depone altro indirizzo giurisprudenziale<sup>44</sup>, che individua nell'acquiescenza del procuratore della Repubblica un *mero fatto processuale* e non un presupposto condizionante l'esistenza della legittimazione ad impugnare del procuratore generale.

Infatti, si sottolinea che l'orientamento contrario risulta «non condivisibile poiché la *ratio* della norma consiste nell'evitare una duplicazione di impugnazioni da parte di diverse autorità giudiziarie. Tuttavia, questa interpretazione dell'acquiescenza come presupposto di fatto della legittimazione ad impugnare che deve sussistere nel momento in cui viene presentata l'impugnazione comporta effetti irragionevoli, poiché contrae la legittimazione ad impugnare del Procuratore Generale a quel breve arco di tempo determinato dalla diversa decorrenza di fatto dei termini di impugnare delle due autorità giudiziarie, mentre l'art. 166 bis disp. att. c.p.p. dispone che proprio al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione della sentenza di primo grado, il Procuratore Generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto»<sup>45</sup>.

In sostanza, si ritiene che le intese non debbano avere ingresso nel processo, sicché, se il procuratore della Repubblica comunica la sua intenzione di prestare acquiescenza al procuratore generale, costui potrà esercitare il suo potere impugnatorio prima della scadenza dei termini di legge. «Sarà il giudice dell'impugnazione a verificare se il Procuratore Generale ha fatto legittimo utilizzo del suo potere, desumendo l'acquiescenza dalla mancata impugnazione»<sup>46</sup>. Nell'ipotesi in cui l'atto di impugnazione di quest'ultimo «venga depositato [...] prima della decorrenza ultima» non si verte nel caso di inammissibilità, ma «quanto di una condizione definibile in termini di «sospensione della validità, posto che la conformità al modello legale dell'atto dipende, a ben vedere, da una condizione di fatto (la integrale decorrenza dell'altrui termine senza proposizione dell'appello) estranea alla volontà del titolare del potere sussidiario»<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> A riprova dello scostamento dall'impostazione propugnata da altra giurisprudenza e della sussistenza di un contrasto in materia si veda Cass. Pen., Sez. II, 15/12/2021, n. 6534, che espressamente afferma che «il collegio conosce ma non condivide l'arresto giurisprudenziale richiamato dalla difesa nella memoria depositata in udienza, la sentenza numero 34831 del 26 settembre 2021, secondo cui l'acquiescenza non può essere tacita ma deve essere espressa e pertanto il Procuratore Generale è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale soltanto quando siano già spirati inutilmente i termini per impugnare nei confronti del procuratore della Repubblica» In senso conforme Cass. Pen., Sez. I, 22 giugno 2022, n. 30919.

<sup>44</sup> Cass. Pen., Sez. Un, 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>45</sup> Cass. Pen., Sez. II, 15 dicembre 2021, n. 6534.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> Così, Cass. Pen., Sez. I, 22/06/2022, n. 30919, che ha aggiunto che il termine per impugnare per i diversi organi dell'accusa coincide e la differente decorrenza è conseguenza del fatto che al procuratore generale «è sempre dovuto l'avviso di deposito della sentenza». Il ragionamento processuale va così impostato: nella circostanza preventivata la verifica sull'ammissibilità dell'impugnazione del Procuratore Generale «va pertanto resa cronologicamente «coincidente» con lo spirare del termine concesso al Procuratore della Repubblica. Lì dove si manifesti, in tale momento, l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, tale condizione — di fatto e di diritto — rende ammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale, a nulla rilevando il suo previo deposito».

Le Sezioni Unite si soffermano poi sull'interazione tra l'art. 593 *bis* c.p.p. e le disposizioni sul ricorso per cassazione<sup>48</sup>, dando atto della sussistenza di un conflitto ermeneutico.

Un primo indirizzo<sup>49</sup> è granitico nel ritenere che il ricorso presentato dal procuratore generale, non legittimato a proporre appello a norma dell'art. 593 *bis* co. 2 c.p.p., vada ri-qualificato come "immediato". Le argomentazioni a sostegno si fondano sull'assunto per cui la mancanza della manifestata acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica non si riflette sulla astratta possibilità di impugnare del procuratore generale, ma sulla possibilità dell'esercizio concreto di tale facoltà<sup>50</sup>. Non potendo definirsi la sentenza di primo grado inappellabile per il procuratore generale, a costui va riconosciuta la facoltà di presentare ricorso *per saltum*<sup>51</sup>, ex art. 569 c.p.p. con conseguente rinvio al giudice competente di appello<sup>52</sup>. Dunque, la chiave di volta sta nel fatto che l'impugnazione non verte su un provvedimento «che per sua intrinseca natura non era soggetto ad appello»<sup>53</sup>.

In senso diametralmente opposto si pone diverso orientamento giurisprudenziale, che ritiene che la preclusione imposta dall'art. 593 *bis* co. 2 c.p.p. valga anche per il ricorso *per saltum*: laddove il procuratore generale non possa appellare risulta destinatario di una inappellabilità soggettiva che non lo abbandona nell'ipotesi del ricorso *per saltum*; residua solo la facoltà di proporre ricorso ordinario ex art. 608 c.p.p.<sup>54</sup> e, in caso di annullamento, il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata<sup>55</sup>.

Venendo ora alla soluzione al primo quesito<sup>56</sup>, la Corte si sofferma sulla genesi dell'art. 593 *bis* c.p.p. e sulla *ratio* che pervade la modifica del rapporto originariamente paritario. «Il rapporto

---

<sup>48</sup> Come osservato da V. PILLITTERI, *op. cit.*, 908, la corretta qualificazione del ricorso non ha risvolti di poco momento. Difatti, «da tale scelta deriva, in caso di annullamento con rinvio, l'individuazione del giudice ritenuto competente (Tribunale ovvero Corte di appello)».

<sup>49</sup> Cass. Pen., Sez. Un, 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> Sulla tematica del ricorso *per saltum* v. V. PILLITTERI, *op. ult. cit.*, 907 ss.

<sup>52</sup> In questo senso Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre 2019, n. 3165.

<sup>53</sup> Così Cass. Pen., Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 15449, che peraltro evidenzia che «è infatti noto che se il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato impugnato tramite il mezzo del ricorso per cassazione, in quanto si tratti di provvedimento non appellabile, l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza censurata pronunciato in sede di legittimità, comporterà la competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in capo all'organo di primo grado che abbia emesso la sentenza impugnata, posto che, stante la ontologica non appellabilità del provvedimento giurisdizionale in questione, esso non diventa suscettibile di essere esaminato dalla Corte di appello, o comunque dal giudice del gravame, neppure a seguito dell'avvenuto annullamento della sentenza di primo grado».

<sup>54</sup> La giurisprudenza ha osservato che «nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l'illegalità della pena irrogata)» (Cass. Pen., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 13808).

<sup>55</sup> Si assestano su questa linea interpretativa Cass. Pen., Sez. IV, 28 ottobre 2020, n. 33867; Cass. Pen., Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 34998; Cass. Pen., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 30906. Per ulteriori motivazioni che sorreggono questo indirizzo si v. Cass. Pen., Sez. Un, 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>56</sup> «Quali **presupposti** legittimino il procuratore generale ad appellare la sentenza ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.». Per leggere anche l'informazione provvisoria delle S.U. si veda *La decisione delle Sezioni unite in tema di appellabilità della sentenza ex art. 593 bis co. 2 c.p.p. (informazione provvisoria)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

differenziato» risponde ad una logica di impugnazione prioritaria e sussidiaria, ciò al fine di evitare che siano presentati più appelli contemporaneamente e prevenire – almeno in via teorica – ‘l’ingolfamento’ del secondo grado di giudizio<sup>57</sup>.

Il *punctum dolens* della disciplina introdotta dal legislatore riguarda l’aver individuato un presupposto condizionante la legittimazione ad impugnare del procuratore generale senza aver offerto una compiuta regolamentazione dell’istituto. Da qui sono sorti i dubbi ermeneutici.

Il corto circuito, come osservato dalle Sezioni Unite, sta nel fatto che il collegamento dell’acquiescenza al decorso del termine per impugnare per il procuratore della Repubblica e la dipendenza della legittimazione del procuratore generale alla conoscenza della decorrenza dello stesso si riflette sul concreto esercizio del potere<sup>58</sup>.

La Corte, poi, sconfessa quella teoria – a cui si riconoscono tratti suggestivi – secondo cui il procuratore generale potrebbe proporre un appello “al buio”, condizionando il proprio atto di appello al verificarsi di una condizione estranea alla volontà del proponente<sup>59</sup>.

Ciò risulta precluso, *per tabulas*, in forza del dettato normativo dell’art. 591<sup>60</sup>, co. 1, lett. a) c.p.p.<sup>61</sup>.

Il bandolo della matassa si annida, ad opinione della Corte, nell’art. 166 *bis* disp. att. c.p.p., che rimette al procuratore generale l’iniziativa di verificare, caso per caso, quali siano le intenzioni del procuratore della Repubblica e se vi siano le condizioni per far valere la sua legittimazione “sussidiaria”<sup>62</sup>.

Non solo dalla lettura delle norme in combinato disposto (art. 593 *bis* c.p.p. e 166 *bis* disp. att. c.p.p.) si evince la *voluntas legis* di escludere l’acquiescenza tacita poiché essa rappresenta solo il risultato di un’intesa o di un protocollo organizzativo ma, inoltre, il procuratore generale non è tenuto ad allegare all’atto di impugnazione un protocollo, ovvero qualsiasi documento, che attesti l’intervenuta acquiescenza del procuratore della Repubblica. Peraltro, l’adozione di moduli

---

<sup>56</sup> Cass. Pen., Sez. Un, 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> In altri termini, in forza del possibile intervallo di tempo ridotto il procuratore generale vedrebbe frustrato concretamente il potere d’impugnazione; inoltre, qualora ricevesse la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado prima del procuratore della Repubblica non avrebbe possibilità alcuna di presentare appello.

<sup>59</sup> Cass. Pen., Sez. Un, 22/05/2023, n. 21716.

<sup>60</sup> Per approfondire il ‘percorso normativo’ dell’inammissibilità delle impugnazioni v. E. FRAGASSO, *Appunti sparsi sull’inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch Pen.*, 2018, 1; P. MAGGIO, *Nuove ipotesi d’inammissibilità dell’impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 1, 2022; F. A. MAISANO, *Prime note critiche sull’appello inammissibile nella “riforma Cartabia”*, in *Giur. Pen. web*, 2022, 10.

<sup>61</sup> Peraltro, risulta altresì in contrasto con il principio consolidato secondo cui «l’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., contenuto nelle disposizioni generali sulle impugnazioni, impone la verifica delle condizioni di ammissibilità dell’atto introduttivo del rapporto processuale finalizzato al controllo della decisione avversata e, in difetto di tali condizioni, la corrispondente declaratoria di inammissibilità, la cui omissione (l’ipotesi logicamente è riferibile al solo atto d’appello) determina certamente una patologia, alla quale può porsi rimedio – in quanto vizio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del comma 4 della citata norma – con il ricorso per cassazione» Così, Cass. Sez. Un., 17 dicembre 2015, n. 12602.

<sup>62</sup> Cass. Pen., Sez. Un, 22 maggio 2023, n. 21716.

concordati non è obbligatoria<sup>63</sup> (sebbene si sia opinato che nella prassi quasi tutti gli uffici giudiziari se ne dotino); ma, soprattutto, *non ha valenza processuale*.

La Corte, nel rassegnare le conclusioni sulla prima questione rimessa, sottolinea che la scelta legislativa di non modificare la disciplina dei termini per proporre impugnazione induce a ritenere che mediante il promovimento di intese, nonché verificando le intenzioni del procuratore della Repubblica, si elimineranno gli inconvenienti e si otterranno risposte coerenti con il sistema.

In sostanza, l'applicazione delle norme dovrebbe *in nuce* escludere la possibilità che avverso la medesima sentenza siano proposti atti d'appello da diversi organi del pubblico ministero.

In più, qualora ciò dovesse verificarsi si verserebbe nell'ipotesi «di mancata acquiescenza e della non operatività delle intese», sicché «l'impugnazione del procuratore generale» sarebbe «inammissibile»<sup>64</sup>.

Sia consentita una breve riflessione sul punto.

La Sezione Unite si pronunciano nel senso di una «responsabilità ordinamentale del procuratore generale»<sup>65</sup>.

Ebbene, viene da chiedersi cosa muti in concreto. Logicamente, se il legislatore ha introdotto le norme oggetto di vaglio contemporaneamente, correlandone il funzionamento, sollecitarne l'applicazione non esclude alcune criticità, individuate anche dalla giurisprudenza precedente<sup>66</sup>.

In primo luogo, potrebbe risultare complesso per il procuratore generale tenere traccia delle intenzioni di ogni singolo procuratore della Repubblica; inoltre, l'assenza di regolamentazione non elimina il rischio di discrezionalità. Se l'obiettivo è evitare *ab origine* la proposizione di più appelli, forse, il ricorso ad atti di *soft law* non è la strategia ottimale, soprattutto se privi di qualsivoglia rilevanza esterna che possa responsabilizzare l'ufficio del pubblico ministero.

Se fino ad ora si sono registrati contrasti operativi, probabilmente, l'applicazione fisiologica non è sufficiente e lo scenario patologico andrebbe evitato a prescindere per non sconfessare l'*intentio* del legislatore del 2018.

Non convince neppure la giustificazione della mancata differenziazione dei termini per impugnare alla luce della corretta applicazione degli artt. 593 *bis* c.p.p. e 166 *bis* disp. att. c.p.p.; operare un distinguo potrebbe risultare dirimente.

L'intervento del legislatore della Riforma Cartabia, volto a rimediare alla stasi procedimentale del pubblico ministero, sarebbe stato opportuno anche con riferimento alla legittimazione ad appellare del procuratore generale, precisandone i confini operativi e disciplinando (*finalmente*) l'istituto dell'acquiescenza per risolvere il problema a monte e non a valle.

Il punto critico risiede nella disciplina codicistica e, pertanto, la giurisprudenza non può che muoversi nei limiti dell'interpretazione sistematica, non potendo divenire creativa.

---

<sup>63</sup> In motivazione le S.U. precisano che si tratta di accorgimenti di *soft law*, come i protocolli organizzativi che i diversi uffici del pubblico ministero adottano a fini investigativi ai sensi dell'art. 371 comma 1 c.p.p.

<sup>64</sup> Così Cass. Pen., Sez. Un., 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> V. Cass. Sez. VI, 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

Con riferimento alla seconda questione<sup>67</sup>, le Sezioni Unite affermano che «l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica *al provvedimento* non è riferibile anche al pubblico ministero *che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado*».

Invero, alla luce dello scostamento del testo dell'art. 593 *bis* c.p.p. dal criterio previsto dalla legge delega 103/2017, ci si è interrogati sull'esatta perimetrazione della nozione di pubblico ministero, giacché la legge delega prevedeva una formula più ampia, comprensiva anche del sostituto procuratore che ha presentato le conclusioni in giudizio.

Dall'analisi testuale dell'art. 593 *bis*, co. 2, c.p.p. deriva che la legittimazione del procuratore generale presso la Corte d'appello non è condizionata dalle iniziative assunte dal pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. La riforma non è intervenuta sull'autonomia di quest'ultimo, potendo l'appello dello stesso e del procuratore generale, legittimato ai sensi dell'art. 593 *bis*, co. 2, c.p.p., concorrere<sup>68</sup>.

Ciò è diretta conseguenza dell'esegesi letterale e di quella logico-sistematica che impedisce di valorizzare un'interpretazione teleologica dottrinale che faccia prevalere sulla norma la *ratio* di razionalizzazione processuale che pervade la riforma<sup>69</sup>.

La soluzione è legalmente corretta e, tuttavia, può porsi in contrasto con le logiche deflative richiamate a gran voce<sup>70</sup>. Per tali ragioni, non risultano destituiti di pregio quegli orientamenti dottrinali che propendono per un'interpretazione volta a scongiurare i rischi di duplicazioni tra impugnazioni e che ricomprendono nel riferimento al "procuratore della Repubblica" «sia il titolare dell'ufficio sia il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in ottemperanza, del resto, al criterio direttivo della legge delega [...]»<sup>71</sup>.

Infine, con riferimento alla terza questione<sup>72</sup>, la Corte evidenzia che la soluzione al quesito vada rinvenuta, nuovamente, nella lettura delle norme codicistiche. Difatti, l'art. 569 c.p.p., che descrive il ricorso immediato, delinea una nozione di appellabilità soggettiva in quanto configurato come alternativo all'appello. Ne consegue che il procuratore generale è legittimato a proporre ricorso per cassazione *per saltum* se è legittimato a proporre appello, dunque, nelle sole ipotesi di avocazione o di acquiescenza<sup>73</sup>. In assenza di tali condizioni, il ricorso per *per saltum* proposto fuori dai casi suddetti va dichiarato inammissibile.

---

<sup>67</sup> «Se l'acquiescenza del procuratore della Repubblica *al provvedimento* (art. 593 *bis*, comma 2, cod. proc. pen.) sia riferibile anche al pubblico ministero *che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado*».

<sup>68</sup> Così Cass. Pen., Sez. Un, 22 maggio 2023, n. 21716.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> Si v. dubbi sollevati da Cass. Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 46038.

<sup>71</sup> Così per M. BARGIS, *op. cit.*, 803.

<sup>72</sup> «Se, in assenza delle condizioni per l'appello del procuratore generale di cui all'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione dello stesso possa essere qualificato come ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen. ovvero come ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.». Per leggere anche l'informazione provvisoria delle S.U. si veda *La decisione delle Sezioni unite in tema di appellabilità della sentenza ex art. 593 bis co. 2 c.p.p. (informazione provvisoria)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)

<sup>73</sup> Cass. Pen., Sez. Un, 22/05/2023, n. 21716. La Corte precisa che il ricorso immediato del procuratore generale si converte in appello nel caso in cui la sentenza di primo grado venga appellata dalla parte privata (secondo le disposizioni di cui agli artt. 569 co. 2 e 580 c.p.p.).

Le Sezioni Unite vanno oltre e si pronunciano anche sulla facoltà del procuratore generale, in assenza delle condizioni per proporre appello a norma dell'art. 593 bis, co. 2, c.p.p., di presentare ricorso ordinario ai sensi dell'art. 606, co. 2, c.p.p., nonché dell'art. 608, co. 1, c.p.p.

Tutto ruota intorno all'esatta delimitazione del concetto di 'inappellabilità' richiamata dagli articoli suddetti. Se intesa in senso oggettivo – «la sentenza di primo grado deve in ogni caso essere inappellabile dall'ufficio del pubblico ministero [...] – resterebbe preclusa la legittimazione del procuratore generale a proporre ricorso per cassazione, laddove la sentenza sia appellabile dal procuratore della Repubblica»; se, invece, considerata in senso soggettivo, «con riferimento alla specifica posizione del soggetto processuale considerato, si dovrebbe riconoscere al procuratore generale, pur non legittimato a proporre appello, la facoltà di presentare il ricorso "ordinario" per cassazione».

Le Sezioni Unite sottolineano che gli articoli 606 co. 2 e 608 c.p.p. non possono essere valorizzati in relazione all'art. 593-bis c.p.p., ipotesi che non può essere ritenuta di inappellabilità oggettiva, giacché l'atto di appello può essere presentato dal procuratore della Repubblica. Ancora, si evidenzia che una soluzione opposta contrasterebbe con «le esigenze di semplificazione del sistema sottese alla disciplina contenuta nel d. lgs. 11/2018».

La chiave di lettura è racchiusa proprio nella finalità di suddetto decreto legislativo: va evitato il rischio di sovrapposizioni di mezzi di impugnazione eterogenei aventi ad oggetto il medesimo provvedimento (ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui stante il potere di appellare del procuratore della Repubblica il procuratore generale potesse proporre ricorso per cassazione ordinario).

Applicandosi inoltre l'istituto della conversione del ricorso in appello (art. 580 c.p.p.) si aggirerebbero gli scopi della riforma, in quanto potrebbe verificarsi il fenomeno della duplicazione di impugnazioni qualitativamente omogenee provenienti da organi diversi dello stesso ufficio, svuotando di significato il disposto di cui all'art. 593 bis, comma 2, c.p.p. e 166 bis disp att. c.p.p.<sup>74</sup>.

Dunque, la Corte emana il principio di diritto secondo cui: «in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.».

La soluzione offerta è coerente con il dettato normativo, eppure genera qualche perplessità in ordine al concreto esercizio del potere del procuratore generale.

Difatti, come osservato nell'ordinanza di rimessione, questo rischia di rimanere sterilizzato non potendo estrinsecarsi né nella proposizione del ricorso *per saltum* né del ricorso ordinario, limitati alle condizioni previste dall'art. 593 bis c.p.p., a loro volta strettamente collegate a regole di matrice meramente organizzativa.

---

<sup>74</sup>*Ibidem.*

Sarebbe auspicabile, dunque, un intervento del legislatore per disciplinare più accuratamente – fuori da canali meramente interni che, se nell’intenzione rispondono a logiche deflattive, nella pratica possono trasformarsi in prassi distorsive – il potere impugnatorio del procuratore generale.

In questo caso la codificazione non va intesa come un appesantimento della disciplina delle impugnazioni, ma come garanzia di certezza. Si preverrebbe del tutto la fase patologica che, come osservato dalle Sezioni Unite, è un’eventualità che non può escludersi del tutto.

4. La pronuncia delle Sezioni Unite offre (anche) l’occasione per riflettere su una questione processuale collegata all’art. 593 *bis* c.p.p., ossia i limiti al gravame del pubblico ministero<sup>75</sup>, più volte rimaneggiati.

La stretta delimitazione dei confini operativi del potere d’impugnazione del procuratore generale risponde alla medesima *ratio* deflattiva che ispira le riflessioni odierne sul potere di appello della pubblica accusa. Si discute, nuovamente, della sua potenziale abolizione. Invero, la ragione per cui non si è intrapresa tale strada con la riforma va rinvenuta più in esigenze pratiche che ideologiche<sup>76</sup>, ciò a riprova del fatto che la questione è stata temporaneamente accantonata, ma nulla vieta che verrà riproposta<sup>77</sup>.

L’ipotesi risulta percorribile nella misura in cui l’appello non è coperto da garanzia costituzionale espressa; tuttavia, se per l’imputato rappresenta espressione del diritto di difesa<sup>78</sup>, per il pubblico ministero va osservato nell’ottica della parità delle parti<sup>79</sup>.

Eppure, l’argomento ricavabile dall’art. 111 Cost. risulta debole in considerazione della lettura fornita da alcune pronunce del Giudice delle Leggi secondo cui «*il processo penale è caratterizzato, infatti, da una asimmetria “strutturale” tra i due antagonisti principali. Le differenze che connotano le rispettive posizioni [...] impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri” e facoltà*»<sup>80</sup>.

---

<sup>75</sup> Il legislatore è intervenuto sull’art. 593 c.p.p., “casi di appello”, inserendo nuove ipotesi di inappellabilità. Per approfondire l’argomento, *ex multis*, si veda S. CIAMPI, *op. cit.*; G.L. GATTA, *Riforma della Giustizia Penale: Contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”*, in *Sist. Pen.*, 2021, 14; G. BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la “Riforma Cartabia”*, in *Giur. Pen. web.*, 2022, 12, 9 ss.

<sup>76</sup> S. CIAMPI, *op. cit.* 2.

<sup>77</sup> S. CIAMPI, *op. cit.* 2, osserva che il Governo ha scelto di espungere dal decreto di attuazione «un tema così scottante, il quale, gravido com’è d’implicazioni ideologiche e sistematiche, avrebbe rischiato di rallentare od ostacolare, nelle aule parlamentari, la marcia a tappe forzate di quel progetto di legge governativo che, nel settembre scorso, è giunto in tempi da record all’approvazione da parte delle Camere».

<sup>78</sup> S. ROMANO, *op. cit.*, 3 ss.; v. anche S. CIAMPI, *op. cit.*, 5;

<sup>79</sup> Richiamandosi a quanto detto in precedenza, va segnalata l’opinione autorevole di O. MAZZA, *op. cit.*, 8-9, secondo cui «quando il pubblico ministero appella una sentenza di assoluzione introduce un giudizio che potrebbe icasticamente definirsi come la causa dello Stato contro lo Stato, la Procura della Repubblica contro la Repubblica. Il pubblico ministero non può mettere in discussione l’operato del giudice che ha prosciolto l’imputato a meno che non si tratti di una decisione illegale, nel qual caso il vizio di legittimità potrà essere denunciato con il ricorso per cassazione». E, inoltre, «quanto sia stato fuorviante impostare il giudizio di legittimità della legge Pecorella (l. n. 46 del 2006) sulla base di un inapplicabile principio di parità fra le parti processuali».

<sup>80</sup> Corte cost., n. 34 del 2020 che ha inoltre precisato che «alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una che nell’altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) – sono invece compatibili con il principio di



Inoltre, se originariamente s'intravedeva uno stretto collegamento tra l'appello del pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale, costituzionalmente garantito dall'art. 112, questo legame è stato sconfessato dalla Corte costituzionale<sup>81</sup>.

Ne deriva che il potere d'appello del pubblico ministero è maggiormente esposto a censure, anche nell'ottica del rafforzamento delle garanzie dell'imputato<sup>82</sup> e della ragionevole durata del processo.

Non si può trascurare, però, che il controllo di legittimità per molti versi non risulta sufficiente a colmare lacune e ad approfondire questioni che trovano *sedes materiae* in un secondo grado di merito. Peraltro, se il Giudice delle Leggi è intervenuto sulla legge Pecorella che limitava fortemente – ma non eliminava del tutto – il gravame della parte pubblica, viene da chiedersi come potrebbe non intervenire a fronte di un possibile intervento così radicale, qualora si traducesse in legge<sup>83</sup>.

Ancora una volta si rende necessario ricorrere al principio di ragionevolezza<sup>84</sup>, perché solo così si assicurano le garanzie del processo<sup>85</sup>.

È evidente che l'imputato non possa perdere il potere di appellare e di difendersi: basti solo considerare il riconoscimento di tale prerogativa a livello sovranazionale.

---

parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) – entro i limiti della ragionevolezza» (sentenza n. 26 del 2007)».

<sup>81</sup> Si richiama Corte cost. n. 280 del 1995 che, espressamente, esclude che il potere di appello del pubblico ministero sia riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale.

<sup>82</sup> A. GAITO, *op. cit.*, 963.

<sup>83</sup> È di questa opinione S. CIAMPI, *op. cit.*, 8.

<sup>84</sup> *Ibidem*, 22-23. Va condivisa l'opinione dell'Autore che precisa che «il vero banco di prova per quest'ultima opzione consisterebbe nelle implicazioni del principio di parità delle parti e nel correlato scrutinio di ragionevolezza delle scelte differenziatrici compiute dal legislatore».

Tuttavia, non manca chi ne sostiene la «specificità evidente e una ragionevolezza indiscutibile», sebbene si tratterebbe comunque di una manovra da inserire «nel meccanismo finalizzato a restringere il controllo di merito». Così A. DE CARO, *op. cit.*, 2.

<sup>85</sup> Nella relazione finale della Commissione Lattanzi si legge all'art. 7 punto c-ter) di «prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e dei capi civili delle sentenze di condanna ad opera della parte civile in sede penale». Consultabile al sito: <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/relazione-commissione-lattanzi-riforma-giustizia-penale>, 34.

Si è intervenuti in sede di attuazione con il dichiarato fine di alleggerire il carico stabilendo «che il giudice di appello o di legittimità, se l'atto di impugnazione supera il controllo di ammissibilità rinvia per la prosecuzione al giudice competente, il quale deciderà avvalendosi delle prove raccolte nel processo penale e di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (art. 573 co. 1 bis)». Così A. GAITO, *op. cit.*, 946.

A. DE CARO, *op. cit.*, 14, osserva che «l'idea stessa di bilanciare una “limitazione” imposta ad una delle parti con altra, parallela, “restrizione”, meno intensa ma comunque significativa, collegata ai diritti procedurali desta perplessità dal punto di vista logico e giuridico. Se, infatti, l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero ha un senso sistematico non deve certamente chiedere bilanciamenti che coinvolgano altre garanzie; e se li pretende vuol dire che non è una riforma utile al sistema penale, ma solo finalizzata alla contrazione dei tempi a discapito del controllo di merito».

D'altro canto, l'abolizione del gravame della pubblica accusa per superare lo scrutinio di legittimità non può trovare fondamento nella mera esigenza di speditezza o di semplificazione procedurale, ma deve rispondere a più forti *rationes*<sup>86</sup>.

Non va trascurato che per garantire la deflazione processuale si è da ultimo intervenuti per ridurre i casi di appellabilità.

Andrebbe perciò dimostrata la totale inutilità dell'appello del pubblico ministero per procedere ad un intervento così radicale.

Il vero baluardo appare allora il monito del Giudice delle leggi secondo cui «l'iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili [...] errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell'imputato, non può qualificarsi, in sé, "persecutoria"; *essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e – tramite quest'ultima – l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici*»<sup>87</sup>. Ne consegue che solo individuando una ragione che sorregga una tale dissimmetria si potrebbe giustificare un intervento così radicale ma costituzionalmente tollerato.

---

<sup>86</sup> Corte Cost., 24 gennaio 2007, n. 26, sottolinea che «le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell'imputato, debbano comunque rappresentare – ai fini del rispetto del principio di parità – soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità d'anzì lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante – se non a prezzo di svuotare di significato l'enunciazione di detto principio con riferimento al processo penale – che l'evidenziata maggiore "flessibilità" della disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative *in subiecta materia* allo scrutinio di costituzionalità».

<sup>87</sup> Corte Cost., 24 gennaio 2007, n. 26.